

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1618

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Modifica dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570,
recante disposizioni per l'aumento degli organici della
magistratura e per le promozioni

Presentato alla Presidenza il 21 giugno 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge si intende eliminare la spequazione determinatasi nei confronti di alcuni gruppi di magistrati rispetto a quelli che sono stati e saranno nominati, in base alle stesse norme, magistrati di corte di appello per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Detta legge ha infatti stabilito all'articolo 1 che la nomina a magistrato di appello è conferita agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica mentre il successivo articolo 11 della legge stabilisce che per i magistrati i quali abbiano maturata la prescritta anzianità in epoca precedente alla entrata in vigore della legge n. 570, la nomina a magistrato di corte di appello è conferita agli effetti giuridici in conformità di quanto disposto dall'articolo 1 ed agli effetti economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge, salvo che non abbiano diritto ad una decorrenza più favorevole per effetto delle norme di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Quest'ultima limitazione non figurava nello schema originario della proposta « Breganze » e neppure nel testo approvato dalla Camera dei Deputati — il quale invece prevedeva un

unico termine di decorrenza sia agli effetti giuridici che economici — e fu introdotta in sede di esame innanzi al Senato per motivi finanziari di carattere contingente ed allo scopo di non ritardare l'iter parlamentare della legge.

Appare, quindi, equo, essendo venuti meno entrambi i motivi che la limitazione suggerì, porre fine, senza apprezzabile sacrificio per l'Erario in quanto l'onere che il provvedimento comporta è di entità non rilevante, ad una disparità di trattamento non più sorretta da alcuna considerazione.

A ciò si provvede mediante la modifica dell'articolo 11, commi quarto e quinto, nel senso di far coincidere, anche per i magistrati nei confronti dei quali la limitazione del doppio termine è in vigore, la decorrenza economica con quella giuridica.

All'onere che la presente legge comporta, valutato in lire 800 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione del Tesoro per il 1969 riguardante « spese per la fornitura di fondelli monetati », il cui stanziamento (lire cinquemila milioni) in relazione alle esigenze della gestione consente la riduzione in parola.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dal seguente:

« I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di corte di appello con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma ed ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, gli effetti giuridici ed economici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962 ».

ART. 2.

Il comma quinto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte di appello con anzianità 30 giugno 1963 è attribuita la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa dal 31 dicembre 1962 ».

ART. 3.

All'onere che la presente legge comporta, valutato in lire 800 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.